

Francesco Li Pira*

«*Quia arma clericorum sunt breviarium, lachrimae et orationes*».
*Le costituzioni emanate nel 1479 dal vescovo Pietro Strambone
nella diocesi di Nocera*

The author studies and edits the *Constitutiones synodales* issued in 1479 by Bishop Pietro Strambone. The document, unpublished, places the diocese of Nocera in the religious panorama of reform, before the Council of Trento, and provides us an interesting point of view of a dynamic *Universitas* of South of Italy during the 15th century.

A Mara, nel nostro decennale

Il termine sinodo è una parola greca della tradizione della Chiesa composta dalla preposizione *σύν* (con) e dal sostantivo *ὁδός* (cammino), che indica il modo in cui il popolo di Dio cammina insieme sin dai tempi apostolici; concetto ecclesiologico ben diverso dal termine sinodalità che oggi, di sovente, si sente usare¹, andando così a formare una incipiente legislazione ecclesiastica sia in misura di fede e sia in misura disciplinare. Infatti, coi sinodi diocesani, imposti periodicamente dal IV Concilio Laterano in quanto strumento di *administratio* della Chiesa, la lente d'ingrandimento dell'osservazione e dell'azione vescovile scende all'interno della propria diocesi per attuare un controllo gerarchico, per ravvivarne o correggere² la vita religiosa del proprio clero diocesano o dei fedeli, attuando una competenza *de corrigendis excessibus et moribus reformandis*³.

*Si ringrazia il Direttore dell'Archivio diocesano, prof. Giuseppe Palmisciano, e il personale tutto per la gentilezza e il supporto mostrati durante le ricerche, nonché per i preziosi consigli.

¹ Sulla differenza e sul concetto profondo si veda Grohe, *Sinodi e sinodalità*, in particolare le pp. 373-375.

² Cfr. Colombo, *Il De modo audiendi confessiones*.

³ *Conc. Later. IV (1215), const. 6 de conciliis provincialibus*, in *Conciliorum Œcumenicorum Decreta*, pp. 236-237.

Ma i sinodi non permettevano solo di diffondere regole condivise di *tâche pastorale*⁴: essi erano anche assemblee in cui *money was much discussed*⁵, nelle quali gli ecclesiastici si riunivano per discutere questioni pecuniarie, secondo il ben noto principio *quod omnes tangit, ab omnibus approbari debet*⁶.

In una diocesi il vescovo era tenuto a vigilare sulla formazione e sulla condotta del clero locale, affinché questi potesse guidare nel modo più appropriato la propria comunità⁷; analoghi compiti erano previsti anche in capo all'abate o, in misura e modi differenti, a chiunque svolgesse un incarico che lo collocasse in posizione di preminenza gerarchica, anche solo nell'esercizio di una funzione o di un ufficio.

Le *congregationes synodales*, come mostrato nella recente edizione del Sinodo Belforti⁸ di Volterra, non erano solo occasioni in cui il vescovo ambiva *to present himself as the patron of good order in his city and diocese*⁹, ma anche momenti di autogoverno del corpo chiericale di cui il presule era l'apice.

Le ammonizioni, le esortazioni o le minacce – che, indubbiamente, potevano essere utili per raggiungere lo scopo – spesso rimanevano lettera morta, anche perché facevano affidamento sull'obbedienza al superiore [§30]¹⁰ che di sovente era il primo dei precetti disattesi¹¹.

Tuttavia, la correzione del chierico che avesse mostrato la sua indisciplina in diversi modi era non solo un potere connesso alla superiorità gerarchica di chi lo esercitava, ma costituiva anche un dovere per il prelado, perché finalizzato al recupero del corrigendo, conciliando rigore e misericordia¹² e finalizzandosi con la *salus animæ*, in modo che tramite l'emenda si mantenesse o tornasse in seno alla comunità ecclesiale,

⁴ *Les statuts synodaux français*, p. XI.

⁵ Trexler, *Diocesan Synodus*, qui p. 330.

⁶ Post, *Plena Potestas*, pp. 355 e ss.

⁷ Di Paolo, "*Quæro quid sit visitatio et quid visitare*", pp. 267 e ss.; Id., *Il dovere della visita*, pp. 409 e ss.; Id., *La centralità della visita*, pp. 59 e ss.

⁸ Paganelli, *Il Sinodo del vescovo Filippo Belforti*, con riferimento alla nutrita bibliografia.

⁹ Trexler, *Synodal Law*, p. 21.

¹⁰ Il numero indicato corrisponde alla rubrica dell'edizione delle *Constitutiones*.

¹¹ Luset, *Entre les murs*, pp. 153 e ss.; Id., *Excessus delinquentium*, pp. 27 e ss.; Id. *Crime, châtement et grâce*, pp. 185-188.

¹² Lemesle, *Corriger les excès*, pp. 747 e ss.

fuori dalla quale non poteva esistere possibilità di salvezza.

La correzione, quindi, era vista e considerata dalla società come un ‘atto medicinale’, uno strumento di salvezza dell’anima¹³.

Lo ‘sguardo del vescovo’, secondo la suggestiva e felice espressione proposta anni fa da Danilo Baratti¹⁴ ed esaltata da Adriano Prosperi¹⁵, ci permette di entrare in un’ottica privilegiata all’interno della società dell’epoca e di mettere in evidenza alcuni aspetti della sua pastorale, dei conflitti sociali e della realtà diocesana su cui si è concentrata, con le 47 rubriche della Costituzione, l’azione del vescovo Pietro Strambone¹⁶, da noi presa in esame.

Esso ci permette di studiare in quale direzione si fosse orientato, in un periodo precedente al modello storiografico tridentinocentrico che ispirò l’azione dei vescovi di Nocera Simone Lunadoro ed Emiddio Lenti nei primi due lustri del Seicento¹⁷, lo sguardo del vescovo, con una visione unilaterale della realtà diocesana; ci riporta, infatti, gli aspetti ritenuti di qualche interesse dal visitatore¹⁸, alla luce di quelle iniziative che avevano preso avvio già tra Quattrocento, almeno a partire da papa Eugenio IV, e i primi anni del Cinquecento, per contrastare la piega, soprattutto nei centri più piccoli, dei *sacerdotes indoctissimi*, trovando poi solenne affermazione nel Concilio Lateranense V (1512-1513), con la felice espressione del teologo agostiniano Egidio da Viterbo di *reformare homines per sacra, non sacra per homines*¹⁹.

Dal dibattito sinodale, infatti, come evidenziato nelle costituzioni, emerge la necessità di trattare il punto dolente *de vita et de honestate*

¹³ Archidiaconus, *Super Decreto*: «Eos prelati diligunt, dum eos castigant», dove il *praelatus* è il titolare della *praelatio*, cioè della superiorità gerarchica. Cfr. Massironi, *Uno strumento per la salvezza dell’anima*, in particolare le pp. 458-459; 463.

¹⁴ Baratti, *Lo sguardo del vescovo*.

¹⁵ Prosperi, *Il Concilio di Trento*, p. 110.

¹⁶ *Petrus Strambonus Neapolitanus hanc Ecclesiam regendam suscepit die 16 kal. iulii 1480, excessit an. 1503*: Ughelli, *Italia sacra, Nuceriae Paganorum Episcopi*, col. 527. Non diversamente Gams, *Series Episcoporum*, p. 907 (ma dal 16 giugno, non luglio). Da Vassalluzzo (*La Chiesa di Nocera e Sarno*, p. 39) e da Amarante (*Stato della città e diocesi di Nocera de’Pagani*, pp. 12, 72-73, 129) si evince che fu vescovo dal 1479 al 1503, come pure le presenti Costituzioni sinodali dimostrano. Cfr. De Lellis, *Discorsi delle famiglie nobili*, pp. 306 ss.

¹⁷ Vassalluzzo, *Tra cronaca e storia*, pp. 36-39.

¹⁸ De Rosa, *Organizzazione del territorio*, qui p. 17.

¹⁹ Prosperi, *Il Concilio di Trento*, p. X.

*clericorum*²⁰, ma anche di incentivare una vita ecclesiastica improntata all'onestà, evitando appropriazioni indebite di benefici, sottrazioni – quest'ultimo anche per i laici – di beni dalle chiese e dalla cattedrale, facendo così emergere anche il ruolo eminente della cattedrale nella geografia ecclesiastica²¹ della diocesi nocerina [§§21; 44].

Altresì, si intendeva normare, sotto pena di disposizioni sanzionatorie stringenti, la compostezza esteriore propria dell'ufficio sacerdotale, mostrare la tonsura e vestire gli abiti talari, palesandosi *ictu oculi* come un chierico [§19], presentarsi, sia da un punto di vista di comportamento che di abbigliamento [§§19; 39; 40], come per un uomo di Chiesa *decus et conveniens est*, evitando accuratamente l'usura [§8], non camminando in città portando armi [§17] e non uscendo in orari poco consoni all'ufficio divino, a meno che non si trattasse di emergenze ben chiarite, ribadendo il divieto del concubinaggio [§22] e invitando a lasciare entro 30 giorni, nel caso di laici, le proprie concubine.

Insomma, nel sinodo del 1479, calato in una dinamica *universitas* del Mezzogiorno aragonese, le sanzioni per i religiosi e i laici inadempienti (talune volte diversificate a seconda poi dell'appartenenza all'essere laici, ecclesiastici o chierici coniugati) erano costituite dalla scomunica, come ad esempio nei casi più gravi di falsificazioni di lettere di papa o di vescovo [§1], a pene detentive nelle prigioni ecclesiastiche, a pene pecuniarie in libbre di cera.

Probabilmente, tutto ciò – considerando che le costituzioni di Strambone, *documents vivants* che rappresentano una delle porte d'accesso privilegiate alla storia di una diocesi, sono le prime giunteci per la diocesi nocerina, ricostituitasi nel 1384²², mentre si è persa la visita – si poneva in continuità con la tradizione, *secondo laudabile consuetudine et in oppositum memoriam hominum existit* [§30], ma era anche anticipatore dei *decreta reformationis* recepiti dal Concilio tridentino²³, tesi a concentrare l'impegno pastorale sulla parte ecclesiale della realtà²⁴.

Tali norme, pur ribadendo la sacralità e inviolabilità del religioso²⁵

²⁰ Martucci, *De vita et honestate clericorum*, pp. 423 e ss.

²¹ Brentano, *Vescovi e collocazione socio-culturale*, pp. 235 e ss.

²² Ruggiero, *L'Abbazia di San Prisco di Nocera*, pp. 11 e ss.

²³ Jedin, *Storia del Concilio di Trento*, III, capp. VII-VIII, parte I; capp. I-III, parte II; Prosperi, *Il Concilio di Trento*, pp. 95; 104-105; 111.

²⁴ S. Sitzia, *'Lo sguardo del vescovo'*, in particolare le pp. 394-396.

²⁵ «a chè le persone ecclesiastiche fossero stati o in[sultati] o fossero assaltati o

[§32], intendevano ridefinire globalmente l'immagine del clero nocerino che doveva mostrarsi con un abbigliamento decoroso e modesto sia durante l'espletamento degli uffici liturgici, sia nello spazio sacro dell'edificio ecclesiastico da tenersi pulito e curato e prestare attenzione alla custodia degli olii santi [§§4; 9; 11; 26], sia anche all'esterno, nell'allontanare i questuanti [§31].

Una grande attenzione era riservata al rapporto pubblico con la comunità parrocchiale – destinataria di alcune rubriche [§§3; 31; 38; 47], alcune delle quali relative al possesso di sostanze velenose [§35], alla moralità del popolo circa bestemmie [§6] o alle arti magiche, proibite, o di negromanzia²⁶ [§§2; 20] – svolgendo un ruolo pubblico di mediazione e comunicazione delle direttive vescovili al popolo [§27] più volte l'anno. Infatti, si raccomandava accuratamente di evitare frequentazioni in taverne [§16] o giochi, come gli scacchi, poco convenienti [§18], ma anche di andare a caccia col falcone o partecipare a battute di caccia [§41], normando accuratamente momenti importanti nell'accesso ai monasteri [§29] o della vita religiosa, come battesimi, matrimoni (ad esempio non celebrare *sponsali di matrimonio de poi magnato*), funerali, riti funebri [§§5; 13; 24; 33; 36].

Altresì, si ribadiva la sacralità della domenica, giorno dedicato al riposo, nel quale non si deve lavorare e nemmeno *contrahere, né fare instrumenti*, tranne poche eccezioni come matrimoni o testamento o dietro licenza del vescovo, o celebrare anniversari di esequie [§§7; 15; 42; 45].

Anticipando alcune direttive di profilassi circa la cura e il trattamento dei malati di peste, in un momento in cui vi erano state epidemie [§46], si ribadiva ai medici²⁷ che la cura dell'anima era più importante

veramente o minacciati con estensione di mano o in qualsiasi altro modo fosse stata fatta violenza con soddisfazione, le quali, auctoritate Domini Nostri Ihesu Christi ac Petri et Pauli, le male[dicano] tutti quattro li elementi et segregati quanto al corpo dal consortio della Madre Chiesa».

²⁶ L'accertamento dei casi di concubinato o dell'eventuale ricorso, sia da parte di religiosi che poi di laici, a pratiche magiche e superstizioni o a casi di negromanzia, era sempre presente nelle costituzioni e nelle *visite* del periodo, secondo una casistica ben diffusa, nel tentativo di sradicare quelle credenze popolari che avrebbero dovuto correggere nel *populus*.

²⁷ Come nelle modifiche successive (*infra* §6) nelle quali si fa riferimento anche alla bolla *Supra gregem dominicum* di Pio V dell'8 marzo 1566. Cfr. *Conc. Later. IV* (1215), *const. 22 cum infirmitas*, in *Conciliarum Œcumenicorum*, pp. 245-246 (*quod infirmi prius provideant animæ quam corpori; cum infirmitas corporalis non-*

di quella del corpo e che, pertanto, prima di curare un malato era necessario ricordargli la confessione [§10] secondo il canone 22 del Concilio Lateranense IV.

Inoltre, una grande attenzione, con una assoluta rilevanza di articoli, era riservata ai notai – sia perché dotati di *publica fides* e sia per il ruolo delicato nell’incentivare i legati *ad pias causas* (dal momento che questi costituivano importanti fonti di reddito per la diocesi) e nel comunicare questi celermente all’autorità episcopale [§§12; 25; 34; 43] – venendo sanzionati in caso di chiusura del testamento senza aver ribadito al testore di effettuare legati *ad pias causas*, come riportato nel §44: *volimo et comandamo a tutti i notarii della nostra diocesi di Nocera [...] non possano né vagliano chiudere né finire lo testamento, se prima non haverà estratto legati ad pias causas.*

Infine, si rimarcava la differenza tra il tribunale ecclesiastico e quello secolare, laddove il vescovo interveniva come signore feudale – ragion per cui non solo vietava espressamente ai chierici di essere *testes* in tribunali secolari [§23], ma sottolineava le prerogative feudali sulle famiglie vassalle soggette direttamente alla Chiesa nocerina, per le quali il vescovo era *in causis civilibus et mixtis vassallorum mense episcopali dominus et baro*²⁸ come più volte rimarcato, anche nel Sinodo voluto da monsignor Emiddio Lenti nel 1689 e ribadito sino all’eversione della feudalità –, e l’obbligo di rivolgersi/accusare qualcuno al solo tribunale ecclesiastico [§§14; 37], rimarcando l’estraneità degli ufficiali secolari [§28]: *volimo che nesciuno ufficiale di qualsivoglia stato, grado et conditioni se sia debbia ad impaurare delli vassalli della maggior chiesa et delli clerici coniugati.*

Insomma, l’azione episcopale di Strambone voleva migliorare la funzione e la rappresentatività di un clero che doveva trasformarsi in un “modello esemplare di una vita sacramentale ordinata”²⁹, regolamentando l’abbigliamento e l’aspetto esteriore dei religiosi con cura d’anime e non intrattenendo, né in pubblico e né in privato, come visto, rapporti di concubinato.

nunquam ex peccato proveniat); *Corpus iuris canonici: Decretales Gregorii IX*, lib. V, tit. XXXVIII, c. 13; Pastor, *Storia dei Papi*, p. 62; Martina, *Rilievi circa l’osservanza della Bolla di Pio V*, pp. 351 e ss.; *Constitutiones Concilii Quarti Lateranensis*.

²⁸ Orlando, *Storia di Nocera de’Pagani*, III, pp. 438 e ss.

²⁹ Prosperi, *Il Concilio di Trento*, p. 82.

Tuttavia, la ripetitività³⁰ della normativa sinodale restituisce l'immagine di un clero restio ai cambiamenti, che tentava di frenare l'azione di riforma mirante a incidere sulla vita diocesana, rimarcando il sacramento del matrimonio autorizzato dal vescovo, sottolineando e ribadendo il grande ruolo dell'episcopato, in questo forte della sua appartenenza al patriziato napoletano e dei saldi legami familiari che lo univano alla corte aragonese³¹ di re Federico e al cardinale Giovanni d'Aragona³², commendatario – tra le varie commende e le nomine ad Amministratore apostolico – del cenobio cavense tra il 1465-1485, del quale Mons. Strambone era stato in precedenza anche vicario; dal 1483 sarà anche arcivescovo di Salerno (1483-1485).

Probabilmente, proprio le iniziative pastorali³³ del cardinale Giovanni d'Aragona, in uno con le similari iniziative in varie parti del Regno, saranno alla base dell'attività di Pietro Strambone, precedendo di poco i sinodi che il cardinale promulgherà, ma questi ben più strutturati e formali del nostro, a Cava e Salerno nel 1483 e nel 1488.

³⁰ Sangalli, *Chiese, chierici, sacerdoti*.

³¹ In una lettera del 6 febbraio 1496 (ASNa, *Coll. Com.* 9, f. 145) re Federico scrive al vescovo, consigliere regio, di voler attribuire il beneficio di S. Benedetto d'Angri a fra' Federico de Filippis: Amarante, *Stato della città e diocesi di Nocera de' Pagani*, pp. 72-73.

³² Vitolo, *Per lo studio della vita religiosa nella diocesi dell'abbazia di Cava in età pretridentina*, in particolare p. 669 per lo strumento sinodale quale mezzo di affermazione del potere degli abati e dei vescovi e di vigilanza pastorale; Mattei-Cerasoli, *Tre registri del card. Giovanni d'Aragona*, pp. 285-289. Da pochi anni è attivo un importante progetto di digitalizzazione e studio dei registri cavensi del cardinale; cfr. Senatore, *I registri del cardinale Giovanni d'Aragona*, pp. 123 e ss.

³³ Vitolo, *San Pietro di Polla nei secoli XI-XIV*, p. 31.

*Constitutiones sinodales editae per Petrum Strambonum de Neapoli
Dei et Apostolice sedis gratia Nucerinum episcopum*

1. *Nota editoriale*

Il manoscritto è trådito da un registro cartaceo, restaurato recentemente a causa delle precarie condizioni di conservazione; infatti, tutto il margine presenta numerose macchie d'umidità che – in uno con l'inchiostro sbiadito (alle cc. 5v-7v in particolare) – rendono difficoltosa la lettura, possibile esclusivamente con la lampada di Wood. Inoltre lacerazioni e rosicchiature hanno reso necessario il restauro per il rafforzamento e la preservazione del supporto scrittorio.

Il registro, conservato presso l'Archivio Diocesano di Nocera Inferiore (*Fondo XII – Sinodi – Cartella I – Costituzioni sinodali di Mons. Pietro Strambone più Costituzioni sinodali di Paolo Giovio junior*), misura cm 28 x 21, le costituzioni sinodali del Nostro sono alle cc. 1-11r, cui seguono le *Constitutiones synodales* successive.

Al documento hanno lavorato più mani; almeno due principali, cui si aggiungono quelle delle rubricchette laterali, successive con inchiostro diverso, e delle integrazioni che hanno aggiornato il testo alle norme canoniche posteriori, mostrando quanto le costituzioni sinodali di mons. Strambone non solo fossero utilizzate, ma abbiano goduto di lunga vita.

La scrittura è riconducibile al XVI secolo con aggiunte e interpolazioni seicentesche (databili al 1608, anno in cui il vescovo Simone Lunadoro ha promulgato le sue Costituzioni), come nel caso del §6 dove si fa riferimento alle norme “della felice memoria di Pio V e d'altri sanctissimi pontifici suoi predecessori” o del §31, Concilio di Trento, elementi questi che costituiscono un *terminus post quem*. Nell'edizione, le annotazioni marginali, di età posteriore, sono state indicate in corsivo per differenziarle dal testo.

Ciò farebbe ritenere, quindi, che le costituzioni originali – attualmente deperdite – rovinatesi con il tempo, fossero state ricopiate in un periodo successivo (probabilmente nel Cinquecento, come farebbero intendere le firme di Paolo Giovio il giovane e di Sulpicio Costantino a c. 1r); a queste, nel 1608, sarebbero poi state aggiunte di seguito le Costituzioni sinodali del vescovo Simone Lunadoro (c. 11v), che ne hanno, quindi, modificato/adequato il testo il testo stramboniano secondo le norme canoniche successive.

2. *Elenco delle annotazioni marginali con i diversi rinvii a testi o a norme conciliari*

§ 6: *Cont(r)a li biastima. | De maledicis | c(apitulus) I.*
 = Gregorii papae IX Decretalium liber V tit. XXVI, *De maledicis*.

§ 10: *Che il medico | non vada a la | cura del malato | se no(n) è co(n)fessato | et co(m)municato: capitulo | “Cum infirmitas”; “de peni<tentiis> | et remissi<onibus>”.*
 = Concilium Lateranense IV (1215) Const. 22 *Cum infirmitas corporalis*; Gregorii papae IX Decretalium liber V tit. XXXVIII, *de penitentiis et remissionibus*.

§ 15: *De lo confessa(re) et | com(m)unicar(e) capitulo. | Omnis utri(us)q(ue).*
 = Concilium Lateranense IV, Constitutio 21, *Omnis utriusque sexus fidelis*.

§ 16: *Che niuno preite | debbia intrar(e) | in taberna a magna|re, nisi per transitu(m). C(apitulus) [...]ici de vita et | honestate cleri.*

§ 19: *Q(ui) p(re)sbiteri in|ceda(n)t honeste | et in habitu et | tonsura. Toto tit(ulo) “De vita et bon(o) cler(o)”.*
 = Gregorii papae IX Decretalium l. III tit. 1, *De vita et honestate clericorum*; Concilium Viennense, Decretum VIII Clementis pape V, *De vita et honestate clericorum*; Concilium Constantiense, sessio XLIII, *De vita et honestate clericorum*.

§ 31: *Nunc questuans | [...] penitus | sublatione cap(itulo) ult(im)o, | sesti, 21, conc(ilii) triden(tini). De questuari(bus).*
 = Concilium Tridentinum, Sessio V, 17.

§ 32: *Exc(omuni)ca cont(r)a | q(ue)lli batteno | et minaziano | le p(er)sone ecclesiastice | tu(n)c tenore(m) | capitulo siquens | suadente diabolo.*
 = Concilium Viennense, Decretum XXXIII.

3. Criteri di edizione

[c. 1r] = numerazione carta antica

abcd = capitoletti relativi alle costituzioni, posti sul margine sinistro

(*abcd*) = scioglimento di abbreviazioni dubbie

<*abcd*> = lettere omesse dallo scriba, ma necessarie al senso

[...] = integrazione di lettere deperdite

** = spazio lasciato in bianco dallo scrittore

Inoltre, si sono adeguati i segni d'interpunzione e le maiuscole/minuscole all'uso corrente.

[c. 1r]

1479

Constitutiones sinodales^a editae per reverendum in Christo patrem e[t] dominum Petrum Strambonum de Neapoli, Dei et Apostolice sed[is] gratia Nucerinum episcopum, de consensu sui cleri sub An[no] Domini Millesimo quatragesimo septuagesimo nono, ter[cie]decime indictionis. SF.

Paulus Iovius de Como

Sulplitius Constantinus^b, utriusque iuris doctor, de civitate^c Firmana^d.

Petrus Strambonus de Neapoli, Dei et Apostolice Sedis gratia Nucerinus episcopus, universis et singulis, tam clericis quam laicis in dicta civitate et diocesi Nucarina^e presentis, tam presentibus quam futuris, salutem in [...] sempiternam.

Cura officii pastoralis vigiles nos esse a[...], ut de animarum regimine nobis commissarum Deo rati[one ...] in extremo iudicio dignam reddere valeamus et [...] venerit sanguinem de manibus nostris requirat [...] nullas constitutiones, quod invenimus

^a Così nel testo, qui e altrove.

^b Aggiunto in interlineo, senza alcun segno di rinvio.

^c -i(ta)te con sbavatura d'inchostro.

^d -na con macchia d'inchostro.

^e Segue ripetuto u(triusque) i(uris) d(octoris)

propter tem[poris ...] varietatem mutavimus; et eis aliquid de novo ad[huc ...] et statuimus quam reprehensibiliter iudicari non debet, temporum varietate, quandoque statuta mutent[ur ...] vidimus usque adeo nimium censure ecclesiastice [...] nimiam frequentiam osus vilescere putavimus no[...]rito eam in aliquibus ipsarum non decernere, vel sta[tuere], sed aliam penam, que magis timeri cognoscat, ut q[uos] Dei timor a malo non revocat, saltem temporalis pena coerceat a peccato.

Ideo, infrascriptas constitutiones in dictis locis ad futuram rei memoriam, inrevocabiliter, tenore presentium duximus statuendas.

[c.1v]

[...] *scriptur(ae)*.

§[1] – In primis, damo per excommunicate quelle persone falsificassero littere di papa o di episcopo, o istrumenti, sacre scritture et quelli le usassero.

[*Incantatio*]ni | [...]t(o)que.

§[2] – Item, volimo che nessuna persona habbia da incantare, fare brevi, carattoli o altra fattocchieria et altre incantationi prohibi[te ...], maximo contro de marito e moglii. [...] fosse trovato, o mascolo o femmina, [è te]nuto alla pena de libre cento di cera ed altre pene ad arbitrio nostro riservate, dopo considerata la qualità del fatto^f; et se sarà prete o chierico, oltre la sopradetta pena^g, deve stare dui mesi preggione in pane et aqua, eo etiam si fuerit particeps aut senserit.

[*Non*] tengano | [*fig*]lioli in letto | [*di*] dui anni abascio.

§[3] – Item, volimo che nessuna persona habbia a tenere li figliuoli in letto da dui anni in sotto, et chi facesse il contrario, sia tenuto alla pena della raggione et de vinticinque libre di cera.

^f riservate - fatto aggiunto in interlineo che continua sul margine destro.

^g oltre-pena aggiunto in interlineo.

Che niuno debia toc|care né ve(n)dere | ogli santi^h.

§[4] – Item volimo che nessuna persona habbia da toccare l’ogli santi sotto pena de libre | [c. 2r] | venti di cera. Et chi lo vendesse a’ fattocchieri o ad incantatrice siano tenuti di stare mesi tre in preggione in pane et angustie de [...].

Che li figliolo se | baptizano de octo | giorni.

§5 – Item, volimo che subito che li figlioli saranno di otto giorni, al piùⁱ siano battezzati et chi farà il contrario sia tenuto alla pena di trenta^j libre di cera.

Cont(r)a li biastima | De maledicis | c(apitulus) I.

§6 – Item volimo che qualunque persona 13 anni in su biastimas-se Deo, la gloriosa Maria et santo Prisco et tutti altri santi se sarà laico debbia [...] depingere l’image di quello hanno biastimato^k et se serà clerico^l sia adnesso et receputo per testimonio oltre le supra dette pene, sia pariter tenuto a fare [...] e sia tanto l’uno quanto l’altro castigato, secondo la [norma] della felice memoria di Pio V e d’altri sanctissimi pontifici suoi predecessori, quali cla(ma)no anche questi tali per infami.

De laboran|tibus in diebus | festivis et de feriis contra licet.

De | insagnamento^m.

§7 – Item, volimo che nisciuna persona di qualsevoglia condit-tione se sia, che nonⁿ debbia lavorare li dì delle domeniche et

^h A carta 2r.

ⁱ al più aggiunto in interlineo.

^j Segue ripetuto 30 aggiunto in interlineo.

^k Segue depennato et pagare libre dieci de cera

^l sia - predecessori aggiunto a forza in interlineo. Corregge sia - tenuto a [...] | di onza una et de stare tre mesi in preggione et se serà persona la quale [lo] serà per usanza non sia dechiarata infame [...]; sia - infame, aggiunto in interlineo. Il passo è scarsamente leggibile, anche mediante l’ausilio della lampada di Wood, per la sbar-ratura e la macchia di umidità e lacerazione del margine destro.

^m A carta 2v.

ⁿ Aggiunto in interlineo con segno di rinvio.

delle altre | [c. 2v] | feste comandate, né andrà col carro, né insanguinare de(be)nt^o in caso di mera necessità l'insanguinare^p, né radere, né fare pane, né zappare, né vendegnare, né putare, né fare altro servizio et opera^q.

Contra li usurari.

§8 – Item, volimo che tutte quelle persone improntano [som]ma denarii ad usura, o vero vettovaglie, o faranno società in fraudem legis usura^r, non possano fare testamento, né testimonio et morendo non siano sepelliti in Ecclesia, tanto mascolo quanto femina, prohibito dall'ingresso della ecclesia et se serà clerico sia ipso iure privato di tutti suoi beni, se haverà beneficio et, se no(n), de stare un anno in priggione et ex nunc, prout ex tunc, sia excomunicato et maledetto, quali sententia de excommunica^s in hiis scriptis damo et proferimo.

[c. 3r]

Ch(e) li preiti | debbiano sonar(e) | le ca(m)pane tre | volte il dì.

§9 – Item, volimo che tutti preiti haveranno ecclesie curate et altre chiese, che habbino campane, siano tenuti di mane in aurora et di mezo dì, et di sera, hora congrua, sonare l'Ave Maria; et chi farà lo contrario, cada nella pena d'onza una da pagarla fra termini d'un mese.

Che il medico | non vada a la | cura del malato | se no(n) è co(n)fessato | et co(m) municato: capitulo | “Cum infirmitas”; “de peni<tentiis> | et remissi<onibus>”².

§10 – Item, volimo che nesciuno medico, essendo chiamato alla cura dell'infermo, ci debbia andare, se prima non le ricorderà che^t

^o *Come pare; macchia d'inchiostro.*

^p de(be)nt - insegnare aggiunto in interlineo di altra mano.

^q segue depennato et chi farà lo contrario sia tenuto alla pena di doi libre di cera per ogn'uno che lavorasse et non osservasse primo requisito.

^r IIII sul margine destro.

^s Corretto da escomunicatione, con -tione depennato.

^t Aggiunto in interlineo con segno di rinvio.

se debbia confessare et comunicare alla pena d'escomunica^u et di libre di cera <vin>|ti cinque.

Che in le ecc(lesie) no(n) | ce steano butte | et al(r)o.

§11 – Item volimo che nisciuno preite debbia te[nere] butte, lino, scale, vettovaglie, né alcuna altra cosa in la ecclesia, sotto pena de stare uno mese in preggione, quia scriptum est “Domus^l mea, domus orationis vocabitur”^v.

Del modo da | osservare in li | testam(en)ti facie(n)di | da li notari.

§12 – Item, volimo che tutti i notari serano chiamati per fare testamento non debbiano impedire la volontà del testatore, sotto pena d'esco| [c. 3v] |munica^w et fatto che haveranno lo testamento debbiano fra^x giorni sei haver data la copia de tutti legati ad pias causas al detto reverendissimo episcopo, o meno al suo reverendo^y vicario, sine aliqua diminutione et fraude, sotto la dicta pena con lo nome del testatore et delli heredi et esequitori et se sarà preite non lo possa fare, se no ad minus ce interverano doi testimonii; et se farà lo contrario cada alla pena de onza una^z.

Niuno sepella | morti no(n) fatta notitia al r(everendissimo) ep(iscop)o | [o] suo vice.

§13 – Item, volimo che nesciuno prete debbia né possa sepellire corpo alcuno se^{aa} prima non avrà fatto notizia al reverendissimo^{bb}

^u Corretto da escomunicatione, con -tione depennato.

^v Con sottolineatura successiva; sul margine destro: Eva(n)gelium s(anc)ti I(ohann)is | cap(itulus) 2; si vedano anche Mt 21, 13; Is 56, 7.

^w Corretto da escomunicatione, con -tione depennato.

^x Aggiunto in interlineo, corregge fare depennato.

^y Aggiunto a forza nello spazio disponibile.

^z Segue, depennato, tra la fine del paragrafo e il margine destro, di altra mano, e qua(n)do il testatore stia male, pure faccia il test(ament)o | in presentia del cur[at]o, senza il qual[e] n(on) [...] o dal teste de [...] di una carta | senza [...] di cinquanta libre (con macchia d'inchiostro) di cera c'è in [...] o del nostro agente.

^{aa} Segue ne depennato.

^{bb} Segue p cancellata.

vescovo^{cc} o vero a' suo vicario^{dd} non essendo esso reverendissimo vescovo^{ee} alla diocesi et se farà 'l contrario cada alla pena d'onza una^{ff}.

§14 – Item, volimo che nessuna persona di nostri vassalli, neanche preti, presuma di fare | [c. 4r] | chiamare, convenire, né accusare alcuno vassallo, o chierico, ad altra corte ch'a quella del nostro episcopo, sotto la pena de tarì deci^{eg}. Et più che sia tenuto fare et procura(re) con effetto, ché facendo lo suo potere non sia escusato, ché detta accusa fatta in altra corte sia cassa et irrita et a ditto accusato non sia dato impaccio per tale alle proprie sue spese et de stare una settimana in preggione ad arbitrio nostro.

Che vadano a la | messa.

De^{hh} lo confessa(re) et | com(m)unicar(e) capitulo. | Omnis utri(us)q(ue).

§15 – Item, volimo che tutte persone, tanto mascoli quanto femine, siano tenuti d'andare a messa le domeniche et le feste solenni alla parrocchia et il giovedì santo andare al Vescovato, sì anche quando il reverendo episcopo canterà la messa et che tutti se debbano confessare et in dì di Pascha pigliare la comunione et essendo il reverendissimoⁱⁱ alla Diocesa^{jj}, nesciuno altro inferiore possa donare licentia della comunione sotto pena de libre di cera cento et non | [c. 4v] | venendo lo giovedì santo alla maggiore chiesa all'ufficio et alla messa et non comunicandosi in dì di Pascha sia escomunicato, quale sententia d'escomunica^{kk}, in hiis scriptis et sedendo damo et proferimo in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.

^{cc} *Sul margine destro; corregge e(pisco)po depennato.*

^{dd} *Tra la -o e il tratto discendente della v-, in cima, disegno di un fiorellino.*

^{ee} *Sul margine destro; corregge e(pisco)po sottolineato e depennato.*

^{ff} *alla - una con sottolineatura.*

^{eg} *Di mano successiva, corregge cinque depennato.*

^{hh} *De - utri(us)q(ue) a metà del paragrafo.*

ⁱⁱ *Segue episcopo depennato.*

^{jj} *Diocesa inferi- con sottolineatura; -cesa riscritto.*

^{kk} *Corretto da escomunicatione, con -tione depennato.*

Di^{ll} quei che si confessano una volta l'anno.

Di quei d'ogni sei mesi.

Di quei che si confessano spesso etc.

*Che niuno preite | debbia intrar(e) | in taberna a magna|re, nisi per transitu(m).
C(apitulus) [...]ici de vita et | honestate cleri.*

§16 – Item, volimo che nesciuno prete debbia intrare in taberna, né per bere, né per magnare, sotto pena di tari cinque, eccetto si fosse in viaggio et altre pene ad arbitrio nostro.

Che non portano | arme de niuna | sorte.

§17 – Item, volimo che nesciuno prete o clerico debbia portare arme atte ad offendere, publice né^{mm} secrete, sotto la pena d'onza una per ciaschuna fiata, né de dì né di notte, et altreⁿⁿ maggiore pene^{oo} ad arbitrio nostro, quia arma clericorum sunt breviarium, lachrimae et orationes^{pp} et similmente né debbia andare di notte, né con armi né senza armi passati doi hore di notte, et essendo trovato sia tenuto a detta pena, | [c. 5r] | salvo se andasse a confessare o comunicare o dare l'oglio santo ch'all'ora debbia andare accompagnato o col lume.

Che niuno preite | et clerico de|bia giocare ad alcuno ioco, c(on) p(erson)a (come pare) né cleri vel monaci.

§18 – Item, volimo che nesciuno preti o clerico debba giocare a gioco alcuno, né con laici, né con preti, neanche a scacchi con laici et chi contra farà cascha alla pena de la raggione.

Q(ui) p(re)sbiteri in|ceda(n)t honeste | et in habitu et | tonsura. Toto tit(ul)o “De vita et bon(o) cler(o)”.

§19 – Item, volimo che nesciuno preti, o vero clerico, debbia por-

^{ll} di - etc. in modulo minore e di altra mano, uniti da tratto circolare con SC

^{mm} Segue macchia d'inchiostro.

ⁿⁿ Aggiunto in interlineo con segno di rinvio.

^{oo} segue parola depennata.

^{pp} quia - orationes sottolineato.

tare habito inhonesto, né portare russo o verde, né portare barba. Né capelli lunghi, ma quelli usque ad auras et portare la corona, o vero chierca, et chi farà 'l contrario cada alla pena de tari quindici et pene maggiori ad nostro arbitrio.

De li preti et | clerici coniugati.

§20 – Item, volimo che tutti i preiti o clerici coniugati non debbiano esercitare arte prohibite alla pena di onza una et che li clerici coniugati, acciò^{q9} possano gaudere privilegio clericale, debbiano portare la chierca o l'habito clericale e chi farà lo contrario cada alla pena di tari cinque.

[c. 5v]

[Che] tenero | [s]e(n)za titu(l)o [...].

§21 – Item, volimo che tutti i preiti o clerici sarano trovati tenere beneficii senza alcun titolo, saltem [prae]sumpto, debbiano essere privati ipso facto di tali beneficii et pagare la pena della raggione al detto reverendissimo vescovo^{tr}.

De quelli tenero concubine.

§22 – Item, volimo che nesciuno debbia tenere concubine, o vero amiche sotto pena de escomunica^{ss} e di privatione de beneficiis de onze quattro, se saranno preiti^{tt}, o vero clerici, et se seranno ** laici^{uu} infra giorni trenta le debbiano havere lasciate sotto ditta pena de escomunica^{vv}.

Che niuno clerico | [de]bia testimonia(n)za | [con]tra lice(n)tia(m)

§23 – Item, volimo che nesciuno prete o clerico possa o debbia

^{q9} *Come pare.*

^{tr} *Sul margine destro; corregge e(pisco)po sottolineato e depennato.*

^{ss} *Corretto da escomunicatione, con -tione depennato.*

^{tt} *-reit sovrascritto di altra mano.*

^{uu} *-no [**] la- sovrascritto di altra mano.*

^{vv} *Corretto da escomunicatione, con -tione depennato.*

far testimonianza in alcuna [cau]sa seculare, sotto pena de tari cinque [...] pena maggiore, senza licentia^{ww}, in scriptis del reverendissimo vescovo^{xx}.

Il modo che li | preiti han(n)o da | tenere ne lo | contrahere ma|trimonii.

Lo editto habiano | inscripto^{yy}.

§24 – Item, volemo che nesciuno preite possa, né debia far contrahere matrimonii con nesciuno forastiero, sotto pena de escomunica^{zz}, se prima non vedrà littera del reverendissimo vescovo^{aaa} di quello loco, onde è venuto quello forastiero, che sia senza moglie et [...] | [c. 6r] | ditta escomunica^{bbb} debbia pagare onze tre di cera et che nullo anchora possa contrahere sponsali né tanto de' presente, quanto de' futuro, se prima non saranno fatti tre editti sotto dette pene, senza licentia del reverendissimo vescovo^{ccc}, o de' suo vicario in eius absentia. Et l'editto debbia parere in scriptis secondo la consuetudine della diocesi nocerina et qualunque prete intervenerà a detto con[...] senza li ditti editti, che sia in pena [d'onza] una et della scomunica, quale si [...] da ognuno che contra venerà senza [permis]sione alcuna.

Dello exeguire | li testame(n)ti et | codicilli.

§25 – Item, volimo infra termine di un mese tutte le persone debbiano havere fatto eseguire [...] testamenti et codicilli si suoi antecessori morti, sotto pena d'escomunica^{ddd}, et passato serà l'anno, cadano dalla heredità et l'essequitori essendone negligenti in eseguire dicti testamenti, elapso anno, siano privati dell'ufficio della exgiurisdizione et succeda lo ufficio del detto reverendissimo episcopo com'è di raggione.

^{ww} *Soprascritto da altra mano.*

^{xx} *Soprascritto a ep(iscop)o, sbiadito, e di altra mano.*

^{yy} *A carta 6r.*

^{zz} *Corretto da escomunicatione, con -tione depennato.*

^{aaa} *Soprascritto su ep(iscop)o, sbiadito, e di altra mano.*

^{bbb} *Corretto da escomunicatione, con -tione depennato.*

^{ccc} *Soprascritto su ep(iscop)o, sbiadito, e di altra mano.*

^{ddd} *Corretto da escomunicatione, con -tione depennato.*

[c. 6v]

[...]iti | [... debi]ano | [... co]pia de | [con]stituti(o)ne.

§26 – Item, volimo et comandamo alla pena d'onza una che tutti preiti [c]h'aveno l'ecclesia curata debiano, infra termino de giorni quindici, computando dal dì della detta pubblicazione, debbiano^{eee} havere pigliato la copia del verbo ad verbum de tutte le costituzioni sigillate del sigillo del reverendissimo episcopo o del suo vicario.

Che li preiti cura | publicano le | constituti(o)ne al po|polo ad minus tre | volte l'anno.

§27 – Item, volimo sotto pena de onza una che tutti che havranno ecclesie curate siano tenuti a divulgare le costituzioni al popolo [ad mi]nus tre volte l'anno sub dicta pena.

Che li vaxalli | del vescovato | non serbiano | altro tribunale | et clerici co|niugati excepto | in causa crimina|le.

§28 – Item, volimo che nesciuno ufficiale di qualsivoglia stato, grado et conditioni se sia debbia ad impaurare delli vassalli della maggior chiesa et delli clerici coniugati eccetto de detti vassalli in le cause criminali tanto. Et chi farà lo contrario ipso facto sia escomunicato. La qual sententia d'escomunica^{fff} in hiis scriptis damo et proferimo et ex tunc prout ex nunc decernimus et declaramus eos incurrisse, nisi in casibus a iure permissis.

[c. 7r]

De lo uscir(e) et | intrar(e) nelli | monasterii.

§29 – Item, admonimo ogni persona che non esca, né possa, né voglia intrare nelli monasterii, nisi in casibus concessis et chi farà il contrario, ipso facto sia escomunicato.

^{eee} Così, verbo ripetuto.

^{fff} Corretto da escomunicatione, con -tione depennato.

*De lo comparere | in dì di san Marco | et in altro dì de | iovedì santo qu(ando) se
| fa la Cresima.*

§30 – Item, volimo et comandamo sotto pena de escomunica^{egg} et altra pena al detto reverendissimo^{hhh} riservata, che tutti rettori, abbatì, cappellani, confraterie, confrati et sacerdoti della ditta diocesi nucerina se de[bbiano] personalmente presentare dinanzi al reverendissimo episcopo nella maggior chiesa di Nocera nel dì di san Marco et in dì di giovedì santo se fa la cresima per esso reverendissimo vescovoⁱⁱⁱ ogni a[nno] secondo laudabile consuetudine et in oppositum memoria hominum existit et chi facesse il contrario in scriptis et sedendo ex nunc prout ex tunc proferimus contra eum sententiam excommunicationis.

Nunc questuans | [...] penitus | sublatione cap(itulo) ult(im)o | sestⁱⁱⁱ, 21, conc(ilii) triden(tini).

De questuari(bus).

§31 – Item, volimo et comandamo a ciaschuno abate, rettore, cappellano et preti de la detta diocesi nucerina, sotto pena a iure concesse, | [c. 7v] | che non permettano a nisciuno questuario cercare in la ditta diocesi nocerina senza licentia del reverendissimo vescovo^{kkk} in scriptis et in eius absentia, del suo vicario o procuratore.

*Exc(omuni)ca cont(r)a | q(ue)lli batteno | et minaziano | le p(er)sone ecclesiastice
| tu(n)c tenore(m) | capitolo siquente | suadente diabolo.*

§32 – Item, per tenore de la presente in hiis scriptis et sedendo pro tribunali, declaramo essere escomunicati et maladetti d'escomunica^{lll} papale a iure espressa, tutte quelle persone [nunc] et in futurum donassero consiglio, aiuto, ca[...] a chè le persone eccle-

^{egg} Corretto da escomunicatione, con -tione depennato.

^{hhh} Segue e(pisco)po depennato.

ⁱⁱⁱ Sovrascritto successivamente su ep(iscop)o sbiadito.

ⁱⁱⁱ Così. Si intenda però la sessione V, §17 del Concilio Tridentino. Cfr: 'Conciliorum Œcumenicorum Decreta', cit., p. 670.

^{kkk} Sovrascritto successivamente su ep(iscop)o sbiadito.

^{lll} Corretto da escomunicatione, con -tione depennato.

siastiche fossero stati o in[sultati] o fossero assaltati o veramente o minacciati con estensione di mano o in qualsiasi altro modo fosse stata fatta violenza con soddisfazione, le quali, auctoritate Domini Nostri Ihesu Christi ac Petri et Paulu, le male[dicano] tutti quattro li elementi et segregati quanto al corpo dal consortio della Madre Chiesa.

Che le spo(n)sali|cie se farian | [la] matina | [d]icendose | [l]a santa messa | et non poi magnato.

§33 – Item, volimo et comandamo che non sia nullo prete sotto pena di libre cento di cera che ardisca né presuma fare sponsali di matrimonio de poi magnato, nisi dum careat^{mmmm} lo mattino con | [c. 8r] | la messa integra et altra solennità che se ricercano senza espressa licentia et volontà del detto reverendissimo vescovoⁿⁿⁿ.

Che li not(ar)i co<n>traheno li legati | pii, primo chiudeno | li testamenti.

§34 – Item, volimo et comandamo a tutti i notarii della nostra diocesi di Nocera che quando saranno chiamati a fare testamento, chiusi, non possano né vagliano^{ooo} chiudere né finire lo testamento, se prima non haverà estratto legati ad pias causas et quelli lega[ti...]^{ppp} da fora acciò se possino avere a[...] innanzi ch’il testamento se venga ad [...] et chi contra farà ipso facto sia escomunicato, quali sententia d’escomunica^{qqq} scriptis et sedendo pro tribunali damo et conferimo.

Che n(o)n se te(nga) | tossico de qual|sivoglia sorte.

§35 – Item, volimo et comandamo che non sia nulla persona della nostra diocesi di Nocera, mascolo né femina di qualsevoglia stato, grado et condezione seria, ch’ardisca né presuma tenere tossico de nulla generatione né quello vendere né comprare

^{mmmm} *Come pare.*

ⁿⁿⁿ *Sul margine destro; corregge ep(iscop)o depennato.*

^{ooo} *Così.*

^{ppp} *Macchia di umidità.*

^{qqq} *Corretto da escomunicatione, con -tione depennato.*

per modo alcuno. Et qualunque persona sapesse^{trr} chi^{sss} tenesse, comprasse o vendesse, statim et | [c. 8v] | incontinenti lo debbia rivelare et manifestare al detto reverendissimo vescovo^{ttt}, o vero a' suo reverendo^{uuu} vicario et chi contra farà ipso facto sia escomunicato et maladetto quali ex nunc, pro ut ex tunc et ex tunc, pro ut ex nunc in hiis scriptis et sedendo pro tribunali maledicimo et escomunicamo.

Che q(ue)lli se faria|[n]o t(e)n(er)e c(om)pari | et co(m)mare che | [s]ono p(er) bap(tis)mo o | cresima.

§36 – Item, volimo et comandamo che non sia nulla persona, né mascolo né femina, ch'ardisca né [...] farse alcun compare o commare, né comare compare et comare, eccetto de battesimo o cresima, fossero fatti compare et comare et se alcuno fosse che non fosse battezzato o cresimato non debbiano [es]sere più compare et commare et chi contra farà cada nella pena della escomunica^{vvv}, quale ex nunc, pro ut ex tunc, et ex tunc pro ut ex nunc, pro tribunali sedendo escomuniciamo et maledicimo.

Che niuno preite | debbia denu(n)tia|re.

§37 – Item, comandamo sotto pena d'escomunica^{www} et de libbre vinticinque de cera che non sia nullo preti o vero in ordine sacro costituito che debbia accusare et denunciare in alcuna | [c. 9r] | corti secolare et temporale senza espressa licentia del detto reverendissimo episcopo, o vero de suo vicario in absentia de esso reverendissimo episcopo.

Che n(essun)o se batta | il p(ad)re et la | m(ad)re sotto pe|na.

§38 – Item, volimo et comandamo che non sia nulla persona della detta diocesi di Nocera ch'ardisca, né presuma battere lo padre

^{trr} Sovrascritto successivamente.

^{sss} -i sovrascritta successivamente.

^{ttt} Aggiunto in interlineo; corregge ep(iscop)o depennato.

^{uuu} Aggiunto successivamente in interlineo.

^{vvv} Corretto da escomunicatione, con -tione depennato.

^{www} Corretto da escomunicatione, con -tione depennato.

et la madre et per modo alcuno offendere personalmente et chi contra farà ipso facto [sia] escomunicato et cascha alla pena de [libre] cento di cera.

Che li preiti | debbiano por|tare la seppelli|ria^{xxx}.

§39 – Item, comandamo sotto pena de libre de cera una et maggior pena che tutti li preiti quando se celebra la messa cantata in la maggior chiesa di Nocera debbiano stare con la [se]pellizza et similiter quando se fa la processione generale et anche esequie debbiano andare vestiti con ditte sePELLIZZE per fin che sarà finito l’ufficio.

Che no(n) se prestano | li sacramenti ext(r)a | ecc(lesi)am sen(za) lice(n)tia.

§40 – Item, volimo et comandamo sotto pena d’escomunica^{yyy} et di cinquanta libre di cera che non sia nullo preite della nostra diocesi di Nocera ch’ardisca, né persona prestar li sacramenti | [c. 9v] | ecclesiastici extra ecclesiam sine expressa licentia del detto reverendissimo episcopo o de suo vicario in sua absentia, eccetto, in casu necessitatis, la confessione, la comunione et l’estrema unzione.

Che niuno preite | sia cacciatore.

§41 – Item, volimo et comandamo sotto pena statuta della ragione che non sia nullo preite che have cura d’anime ch’ardisca né presuma andare a caccia de nesciuna generatione senza né tenere sparviero, né altri istrumenti pertinenti a caccia. Et chi n’havesse [...]no fra termine, fin che ve n’è la caccia, [...] debbia haver lasciato.

§42 – Item, volimo et comandamo che non sia nulla persona della nostra diocesi di Nocera che [...] suo inanzi presuma dire né fare dire, né fare celebrare messe di morti, né anniversarii de’ defunti in li di delle domeniche ed altre feste solenne sotto la pena de iure et arbitrio nostro intelligendis.

^{xxx} Così.

^{yyy} Corretto da escomunicatione, con -tione depennato.

§43 – Item, volimo et comandamo ad ogni persona di qualsivoglia stato, grado et condizione se sia della nostra diocesi di Nocera ch’ha | [c. 10r] | notitia praesentium ognuno abbia che soddisfare li testamenti di loro passati ad *pias causas*, tanto li fatti quanto quelli in futurum se faranno infra anno uno da hoggie inanti et dal dì de la morte del testatore assignandoli mesi quattro per lo primo termine, mesi quattro per lo secondo e l’altri mesi quattro per lo terzo ultimo e perentorio termine canonica [san-]tione premissa et chi contra farà a lo ditto termine caschia alla pena d’escomunica^{zzz} et de libre ducento de cera et nihilominus li ditti lassi fatti ad *pias causas ex nunc prout ex tunc* et debbian essere applicati alla maggior chiesa di Nocera ut iuris etc.

§44 – Item, volimo et comandamo che non sia una persona ch’ardisca, né nessuna, togliere delli beni della maggior chiesa di Nocera senza espressa licentia et volontà del detto reverendissimo episcopo et chi avesse pigliato debba fare la debita satisfactione alla detta maggior | [c. 10v] | chiesa et al detto reverendissimo^{aaaa} episcopo et chi contra farà casca alla pena della escomunica^{bbbb} attestando illud Augustini^{cccc} “non remittitur peccatum, nisi restituatur ablatum”.

Che non se fazia|no instrum(en)ti in | [l]i dì de festa | comandata se(n)za | [li] centia de l’ [episcop]o et del parrochiano | [...] et ult(im)o | [...]eferiis.

§45 – Item, volimo et comandamo che no’ sia nullo notaro della nostra diocesi di Nocera, cittadino habitante, né forastiero ch’ardisca né presuma contrahere, né fare instrumenti le domeniche et altre feste comandate eccetto dei matrimonii, sponsalicii, testamenti senza licentia del detto reverendissimo episcopo, o del suo vicario o [...] del parrochiano di quel notaro [...]erà a contrahere in absentia ditti reverendissimi^{dddd} [...] et chi contra farà, casca alla pena dell’escomunica^{eeee}.

^{zzz} Corretto da escomunicatione, con -tione depennato.

^{aaaa} Sovrascritto successivamente.

^{bbbb} Corretto da escomunicatione, con -tione depennato.

^{cccc} Augustinus, *epist.* 53 ad Macedonium 53, 6, 21.

^{dddd} Sovrascritto successivamente e con sbavatura inchiostro.

^{eeee} Corretto da escomunicatione, con -tione depennato.

Lo cacciar(e) | [i]nfecti con es(s)er|lo primo a(d)moniti | et co(n)fessare et far(e) test(amen)ti.

§46 – Item, volimo et comandamo che non sia nulla persona della città di Nocera cittadino habitante né forastiero che succedendo quod absit peste in la ditta città di Nocera o suo distretto ch’ardisca né presuma cacciare l’infetti, o vero sospetti da loro case se^{fffr} prima quelli infetti o sospetti non siano a(d)moniti per li eletti^{egge} o altri deputati si se vogliano confessari et far testamento, assignandoci il termine lo debbia fare at chi contra farà caschi alla pena de libre cento di cera et in tale casu se possa eligere chi vuole per confessore.

Che niuno per|turba lo officii^{hhhh} | divini.

§47 – Item, volimo et comandamo che non sia nulla persona della città di Nocera cittadino habitante né forastiero di qualsivoglia stato et conditione se sia, ch’ardisca e presuma perturbare ’l divino officio quando il reverendissimoⁱⁱⁱⁱ episcopo celebra la messa et altri officii diurni et fa li sacramenti et chi contra farà casca alla pena della escomunicaⁱⁱⁱⁱ.

FINIS^{kkkk}

Finis

(S.C.) Di^{llll} chi parlasse forte o mentre dice la messa etc.

Che il giorno di san Marco già un chier(ico) vadi a baciare la mano etc.

^{fffr} - e con macchia d’inchostro.

^{egge} eletti – vo- sbarrati da linea, come se fossero depennati.

^{hhhh} Così.

ⁱⁱⁱⁱ Segue r- depennato.

ⁱⁱⁱⁱ Corretto da escomunicatione, con -tione depennato.

^{kkkk} In maiuscolo, di altra mano

^{llll} Di – baciare la mano etc. aggiunto successivamente e di altra mano.

Bibliografia

Fonti

Archivio di Stato di Napoli (ASNa), *Coll. Com.* 9, f. 145.

Archidiaconus, *Super Decreto* = Archidiaconus, *Super Decreto*, Lugduni, apud Hugonem a Porta, 1549, ad D. 45, c. 8 *Cum beatus*, n. 9, fol. 56v.

Conciliorum Œcumenicorum Decreta = *Conciliorum Œcumenicorum Decreta*, G. a cura di Alberigo - G.L. Dossetti - P.P. Jannou - C. Leonardi - P. Prodi, Bologna 1991, pp. 236-237.

Constitutiones Concilii Quarti Lateranensis - Costituzioni del quarto Concilio lateranense, a cura di M. Albertazzi, Lavis 2016.

De Lellis, *Discorsi delle famiglie nobili* = C. De Lellis, *Discorsi delle famiglie nobili del Regno di Napoli*, in Napoli, nella stampa di Gio. Francesco Paci, 1663.

Gams, *Series Episcoporum* = P.B. Gams, *Series Episcoporum Ecclesiae Catholicae*, Ratisbonae 1873.

Les statuts synodaux français = *Les statuts synodaux français du XIII^e siècle*, I, ed. O. Pontal, Paris 1971.

Ughelli, *Italia sacra* = F. Ughelli, *Italia sacra*, VII, Venetiis, apud Sebastianum Coleti, 1721.

Studi

Amarante, *Stato della città e diocesi di Nocera de'Pagani* = R. Amarante, *Stato della città e diocesi di Nocera de'Pagani*, I parte, a cura di M. Vassalluzzo, Nocera Inferiore 1999.

Baratti, *Lo sguardo del vescovo* = D. Baratti, *Lo sguardo del vescovo. Visitatori e popolo in una pieve svizzera della diocesi di Como: Agno, XVI-XIX secolo*, Comano 1989.

Brentano, *Vescovi e collocazione socio-culturale* = R. Brentano, *Vescovi e collocazione socio-culturale del clero parrocchiale*, in *Pievi e parrocchie in Italia nel Basso medioevo (secc. XIII-XV)*. Atti del convegno (Firenze 21-25 settembre 1981), Roma 1984, I, pp. 235-256.

Colombo, *Il De modo audiendi confessiones* = L. Colombo, *Il De modo audiendi confessiones e la penitenza sacramentale nel Basso Medioevo*, Milano 2022.

De Rosa, *Organizzazione del territorio* = G. De Rosa, *Organizzazione del territorio e vita religiosa nel Sud tra XVI e XIX secolo*, in *La società religiosa nell'età moderna*, Atti del Convegno di Studi di Storia sociale e religiosa (Capaccio-Paestum 18-21 maggio 1972), Napoli 1973, pp. 11-29.

Di Paolo, “*Quæro quid sit visitatio et quid visitare*” = S. Di Paolo, “*Quæro quid sit visitatio et quid visitare*”. *Alcune annotazioni sull'esperienza canonistica dell'amministrazione*, in *Der Einfluss der Kanonistik auf Europäische Rechtskultur. II. Öffentliches Recht*, hg. F. Roumy, M. Schmoeckel, O. Condorelli, Köln-Weimar-Wien 2011 (Norm un Struktur 37.2), pp. 267-294.

Di Paolo, *Il dovere della visita* = S. Di Paolo, *Il dovere della visita e la corre-*

zione degli eccessi dei prelati nel Quattrocento, in *La pathologie du pouvoir. Vices, crimes et délits des gouvernants: Antiquité, Moyen Âge, Époque moderne*, ed. P. Grilli, Leiden-Boston 2015 (Studies in Medieval and Reformation Traditions, 298), pp. 409-429.

Di Paolo, *La centralità della visita* = S. Di Paolo, *La centralità della visita nella prassi canonica medievale*, in *Visite canoniche e ispezioni. Un confronto*, a cura di M. de Benedetto, Torino 2019, pp. 59-74.

Grohe, *Sinodi e sinodalità* = J. Grohe, *Sinodi e sinodalità della Chiesa nella Storia*, in «*Annales Theologici*», 36 (2022), pp. 359-383.

Jedin, *Storia del Concilio di Trento* = H. Jedin, *Storia del Concilio di Trento*, Brescia 1977.

Lemesle, *Corriger les excès* = B. Lemesle, *Corriger les excès. L'extension des infractions, des délits et des crimes, et les transformations de la procédure inquisitoire dans les lettres pontificales (milieu du XII^e siècle – fin du pontificat d'Innocent III)*, in «*Revue historique*», 4 (2011), pp. 747-779.

Lusset, *Excessus delinquentium* = É. Lusset, *Excessus delinquentium in capitulo proclamantur. Dénoncer le crime au sein des monastères au Moyen Âge (XII^e-XV^e siècle)*, in *Dénoncer le crime du Moyen Âge au XIX^e siècle*, ed. M. Charageat, M. Soula, Bordeaux 2014, pp. 27-39.

Lusset, *Entre le murs* = É. Lusset, *Entre le murs. L'enfermement punitif des religieux criminels au sein du cloître (XII^e-XV^e siècle)*, in *Enfermements: le cloître et la prison, VI^e-XVIII^e siècle*, ed. I. Heullant-Donat, J. Claustre, É. Lusset, Paris 2011 (Publications de la Sorbonne. Série homme et société 38), pp. 153-167.

Lusset, *Crime, châtement et grâce* = É. Lusset *Crime, châtement et grâce dans les monastères au Moyen Âge (XII^e-XV^e siècle)*, Turnhout 2017 (Disciplina monastica 12).

Martina, *Rilievi circa l'osservanza della Bolla di Pio V* = G. Martina, *Rilievi circa l'osservanza della Bolla di Pio V sui medici nella diocesi di Pisa intorno alla metà dell'Ottocento*, in «*Gregorianum*», 2 (1976), pp. 351-364.

Martucci, “*De vita et honestate clericorum*” = R. Martucci, “*De vita et honestate clericorum*”. *La formazione del clero meridionale tra Sei e Settecento*, in «*Archivio Storico Italiano*», 4 (1986), pp. 423-467.

Massironi, *Uno strumento per la salvezza dell'anima* = A. Massironi, *Uno strumento per la salvezza dell'anima: la correzione del clero 'indisciplinato' tra ius vetus e ius novum*, in «*Italian Review of Legal History*», 8 (2022), n. 12, pp. 433-474.

Mattei-Cerasoli, *Tre registri del card. Giovanni d'Aragona* = L. Mattei-Cerasoli, *Tre registri del card. Giovanni d'Aragona commendatario di Montecassino*, in *Montecassino nel Quattrocento*, a cura di M. Dell'Omo, Montecassino 1992, pp. 285-289.

Orlando, *Storia di Nocera de'Pagani* = G. Orlando, *Storia di Nocera de'Pagani*, I-III, Napoli 1887 (rist. anast. Bologna 1989).

Paganelli, *Il Sinodo del vescovo Filippo Belforti* = J. Paganelli, *Il Sinodo del vescovo Filippo Belforti e la chiesa di Volterra alla metà del Trecento*, con introduzione di Alma Poloni, Volterra 2020.

Pastor, *Storia dei Papi* = L. Pastor, *Storia dei Papi dalla fine del Medio Evo*, VIII,

Roma 1929.

Post, *Plena Potestas* = G. Post, *Plena Potestas and Consent in Medieval Assemblies: a Study in Romano-Canonical Procedure and the Rise of Representation, 1150-1325*, in «Traditio» 1 (1943), pp. 355-408.

Prosperi, *Il Concilio di Trento* = A. Prosperi, *Il Concilio di Trento: una introduzione storica*, Torino 2003.

Ruggiero, *L'Abbazia di San Prisco di Nocera* = G. Ruggiero, *L'Abbazia di San Prisco di Nocera: ipotesi interpretative e prospettive di ricerca*, in «Rassegna Storica Salernitana», 52 (2009), pp. 11-56.

Sangalli, *Chiese, chierici, sacerdoti* = *Chiese, chierici, sacerdoti. Clero e seminari in Italia tra XVI e XX secolo*, a cura di M. Sangalli, Roma 2000.

Senatore, *I registri del cardinale Giovanni d'Aragona* = M. Senatore, *I registri del cardinale Giovanni d'Aragona: un progetto di Digital Curation*, in «Schola Salernitana – Annali», XXIII (2018), pp. 123-155.

Sitzia, *'Lo sguardo del vescovo'* = S. Sitzia, *'Lo sguardo del vescovo': clero e società nei sinodi e nelle visite pastorali di Salvatore Alepus vescovo di Sassari*, in «RiMe. Rivista dell'Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea», 4 (2010), pp. 387-409.

Trexler, *Synodal Law* = R. Trexler, *Synodal Law in Florence*, Città del Vaticano 1971.

Trexler, *Diocesan Synodus* = R. Trexler, *Diocesan Synodus in Late Medieval Italy*, in *Vescovi e diocesi in Italia dal XIV alla metà del XVI secolo*, Atti del convegno (Brescia 21-15 settembre 1981), a cura di G. De Sandre Gasperini, A. Rigon, F. Trolese e G.M. Varanini, Roma 1990, pp. 295-335, qui p. 330.

Vassalluzzo, *La Chiesa di Nocera e Sarno* = M. Vassalluzzo, *La Chiesa di Nocera e Sarno dalle origini ai giorni nostri*, Nocera Inferiore 1985.

Vassalluzzo, *Tra cronaca e storia* = M. Vassalluzzo, *Tra cronaca e storia. L'esperienza catechistica nella Chiesa di Nocera-Sarno dal Concilio di Trento al Catechismo della Chiesa Cattolica*, Nocera Inferiore 1994.

Vitolo, *Per lo studio della vita religiosa nella diocesi dell'abbazia di Cava in età pretridentina* = G. Vitolo, *Per lo studio della vita religiosa nella diocesi dell'abbazia di Cava in età pretridentina. Il sinodo del cardinale Giovanni d'Aragona (1483)*, in «Benedictina», 27 (1980), pp. 663-686.

Vitolo, *San Pietro di Polla nei secoli XI-XIV* = G. Vitolo, *San Pietro di Polla nei secoli XI-XIV. Contributo alla storia dell'insediamento rurale nel Vallo di Diano*, Salerno 1980.